



STUDIO TEOLOGICO INTERDIOCESANO
“MONS. ENRICO BARTOLETTI” – PISA
Affiliato alla Facoltà Teologica dell’Italia Centrale Firenze

PROT. N. 9/2026

Pisa, 19 Marzo 2026

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Approvato dal Consiglio di Studi il 18 Marzo 2026

PREMESSA

Lo **Studio Teologico Interdiocesano «Mons. Enrico Bartoletti» – Pisa (STI)** recepisce e adatta ai propri organismi il *Regolamento di disciplina* della **Facoltà Teologica dell’Italia Centrale (FTIC)**.

Lo STI mira alla formazione integrale della persona, in particolare sotto il profilo della maturazione intellettuale e umana acquisita nel corso dei diversi curricula di studio.

Lo STI attende pertanto dal proprio corpo docente e dagli studenti un alto livello di impegno e di dedizione, una spiccata maturità umana e una condotta conforme ai buoni costumi, al Vangelo e alle norme della vita accademica.

Le basi e i punti di riferimento delle presenti norme sono lo **Statuto dello STI** e il **Regolamento attualmente in vigore**.

Le presenti norme, considerando la disciplina generalmente riconosciuta nel mondo accademico, intendono esemplificare quali azioni sono da considerarsi violazioni della disciplina dello STI.

L’elenco delle infrazioni indicato negli articoli seguenti non ha carattere esaustivo ma meramente esemplificativo.

Art. 1 – INFRAZIONI LIEVI

Sono considerate infrazioni di minore gravità, salvo il caso di reiterazione, le condotte che violano le norme della vita accademica:

- a) Disturbo delle attività didattiche, quali l'uso del telefono cellulare, il chiacchiericcio persistente o altri comportamenti inappropriati durante le lezioni, i seminari o nella biblioteca.
- b) Mancato rispetto delle norme di sicurezza nelle aule studio, nei laboratori o nelle biblioteche.
- c) Uso improprio delle aule, dei laboratori e degli spazi comuni.
- d) Mancata presentazione della documentazione richiesta entro i termini previsti.
- e) Uso non autorizzato o improprio degli strumenti informatici, in assenza di danni.
- f) Ogni altra violazione minore dei regolamenti in vigore.

Art. 2 – INFRAZIONI GRAVI

Sono considerate infrazioni gravi le condotte che violano in modo rilevante l'etica accademica e la disciplina universitaria:

- a) La mancanza del dovuto rispetto nei confronti delle altre persone.
- b) Il danneggiamento di libri, documenti, apparecchiature, oggetti o strutture dello STI.
- c) La comunicazione con altri durante un esame scritto al fine di dare o ricevere aiuto.
- d) La copiatura durante un esame scritto dal compito di un altro o la consultazione di note o fonti non espressamente consentite dall'esaminatore.
- e) La negligenza nella verbalizzazione degli esami con i voti degli studenti.
- f) La reiterazione di mancanze di minore entità.

Art. 3 – INFRAZIONI MOLTO GRAVI

Sono considerate infrazioni molto gravi le condotte che contrastano gravemente con i buoni costumi e con l'etica accademica:

- a) La violazione pubblica della morale cattolica.
- b) Molestie fisiche o morali.
- c) Il sostenere, da parte di un docente, specie in sede didattica, una dottrina condannata dalla Chiesa o posizioni provocatorie o gravemente lesive nei confronti dello STI.

- d) L'esprimere, da parte di un docente, specie in sede didattica, giudizi denigranti e lesivi della dignità degli studenti o della dignità e scientificità dei colleghi.
- e) La falsificazione di documenti o informazioni amministrative.
- f) L'asportazione o il tentativo di asportazione di libri o documenti della Biblioteca.
- g) La consegna o pubblicazione, sotto il proprio nome, di un'opera scritta da altro autore.
- h) Il plagio in un'opera scritta (elaborati, tesi, dissertazioni, articoli, dispense o libri pubblicati), cioè l'inclusione di testi di altri autori senza la prescritta indicazione e il preciso riferimento alla fonte.
- i) La consegna, come elaborato di un corso, di uno scritto già presentato per adempiere agli obblighi di un altro corso.
- j) L'essersi procurato, in qualsiasi modo, il questionario di un compito scritto prima dell'esame.
- k) L'aver procurato agli studenti, da parte di un docente, il questionario di un compito scritto prima dell'esame.
- l) La falsificazione della documentazione citata in un'opera scritta.

Art. 4 – SANZIONI

1. Per le infrazioni relative ai casi di plagio si farà riferimento alle Norme sul plagio vigenti.
2. Per le altre infrazioni disciplinari possono essere applicate, secondo la gravità dei casi, le seguenti sanzioni:
 - a) ammonizione verbale;
 - b) ammonizione scritta;
 - c) riparazione dell'eventuale danno morale o materiale;
 - d) annullamento dell'esame o dell'opera consegnata;
 - e) sospensione dal diritto di sostenere esami per un periodo determinato;
 - f) limitazione del voto conseguibile in un esame ripetuto;
 - g) privazione del conferimento del grado accademico;
 - h) sospensione temporanea dalle attività accademiche;
 - i) espulsione dallo STI o, se si tratta di un docente, sospensione o dimissione dalla docenza;
 - j) privazione della voce attiva e passiva negli organismi accademici, in modo definitivo o temporaneo.

3. Le sanzioni possono essere applicate singolarmente o cumulativamente, secondo la valutazione dell'autorità competente.

Art. 5 – AUTORITÀ COMPETENTE

Il Direttore dello STI è l'autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, su voto deliberativo della Commissione disciplinare di cui all'Art 6 del Regolamento di disciplina della FTIC

Tale Commissione disciplinare è convocata dal Direttore dello STI, sentito il Preside FTIC, sulla base di un primo esame della fattispecie operato da una Commissione interna competente a valutare la fondatezza di un eventuale addebito.

La Commissione disciplinare di cui all'Art 6 del Regolamento della FTIC è integrata nella sua composizione da un membro designato dal direttore dello STI. La Commissione interna è costituita dai membri del Consiglio di Studi dello STI.

Per gli aspetti procedurali non previsti dal presente regolamento si rinvia, per analogia, ai canoni pertinenti del Codice di diritto canonico.

Art. 6 – PROCEDIMENTO

Nell'applicazione delle sanzioni disciplinari l'autorità competente dovrà sempre salvaguardare la dignità della persona e, per quanto possibile, la sua buona fama.

Ogni notizia di condotta disciplinarmente rilevante deve essere formalmente ricevuta e protocollata dalla Segreteria dello STI.

Il Direttore esamina gli atti e avvia il procedimento disciplinare e ne cura una prima istruttoria, eventualmente delegandola alla Segreteria, per consentire alla Commissione interna di verificare la sussistenza del *fumus commissi illicetatis*.

La Commissione interna informa per iscritto l'interessato dell'esistenza di un procedimento disciplinare a suo carico e degli estremi della condotta contestata.

L'interessato ha diritto di:

- presentare una memoria difensiva entro dieci giorni dalla notifica
- chiedere l'audizione di persone informate sui fatti
- produrre documentazione utile alla difesa
- essere assistito da un patrono ammesso dal Vescovo moderatore dello STI.

La Commissione interna, esaminati gli atti, delibera a maggioranza assoluta l'archiviazione del procedimento oppure l'irrogazione di una sanzione disciplinare. In caso di archiviazione, avrà cura di informare il Preside della FTIC. In caso di valutazione della fondatezza di un eventuale addebito, trasmetterà gli atti per la successiva costituzione in sede deliberante della Commissione disciplinare.

Nei casi più gravi può proporre la sospensione cautelare dalle funzioni fino alla conclusione del procedimento.

Qualora l'autore della condotta sia un religioso o un sacerdote diocesano, sarà informato il rispettivo Ordinario.

Per i casi di molestie fisiche o morali si applicano anche le norme previste dal regolamento specifico in materia.

Art. 7 – RICORSO

Lo studente o il docente destinatario di una sanzione disciplinare ha diritto, entro dieci giorni dalla notifica della decisione, di presentare *remonstratio* allo stesso organo che ha comminato la sanzione.

È inoltre possibile presentare ricorso all'autorità superiore, ossia al Vescovo moderatore dello STI, entro trenta giorni dalla notifica della sanzione.

Resta salva la possibilità di ricorrere alle sedi giudiziarie competenti nei casi e secondo le modalità previste dall'ordinamento.

I termini indicati sono perentori.